



Disciplinare per la concessione del marchio d'area per il miele prodotto nel Parco fluviale Gesso e Stura

Art. 1 – Finalità e azioni

Il Comune di Cuneo in qualità di Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura (di seguito denominato Ente gestore), visto l'importante ruolo che svolgono le api in campo ecologico con l'impollinazione per il mantenimento della biodiversità ed il monitoraggio della situazione ambientale, nonché in campo economico come attività integrativa della produzione agricola, intende promuovere alcune azioni a sostegno dell'apicoltura.

Fin dal 2008 il Parco ha avviato alcune iniziative di ricerca legate all'apicoltura locale, tra cui uno studio conoscitivo da parte dell'Università di Torino – Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali, finalizzato all'analisi della flora apistica e all'individuazione degli apicoltori localizzati sul territorio d'interesse, i quali avevano poi fornito alcuni campioni di miele da destinare alle analisi melissopalinoologiche, chimico-fisiche e sensoriali.

L'Ente gestore intende ora proseguire una politica di sostegno all'apicoltura mediante l'istituzione e promozione di un **marchio d'area** per il miele proveniente da apiari collocati sul territorio del Parco fluviale Gesso e Stura, al fine di dare visibilità e pregio alle produzioni e alle aziende locali.

Successivamente, con specifico documento, l'Ente gestore provvederà anche all'individuazione di una serie di **postazioni** sul territorio del Parco per la collocazione di apiari su richiesta degli apicoltori e dietro versamento di una quota annuale, al fine di agevolare la pratica dell'apicoltura stanziale e nomade nel Parco, favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni degli alveari.

Il progetto si svolge sul territorio del Parco che interessa attualmente i dieci Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera, Roccavione, Sant'Albano Stura e Vignolo. In caso di ampliamento dell'area protetta da parte della Regione Piemonte, il progetto si potrà estendere ai territori ricadenti nei nuovi Comuni.

Art. 2 – Obiettivi e attività

Le finalità citate nel precedente articolo, vista la legislazione vigente e in modo particolare la Legge Regionale n. 20/1998 “Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura in Piemonte”, possono essere raggiunti tramite le seguenti attività:

- creazione e istituzione di un **marchio d’area**, registrato presso la Camera di Commercio, per il miele proveniente da apiari collocati nell’area del Parco fluviale Gesso e Stura, da concedere su richiesta dell’apicoltore e in modo controllato, per favorirne una adeguata differenziazione sul mercato, caratterizzarne l’immagine commerciale e agevolarne l’identificazione da parte dei consumatori;
- elaborazione di un **disciplinare tecnico** contenente le linee guida operative per gli apicoltori che intendono utilizzare il marchio, al fine di garantire determinati standard qualitativi del processo produttivo;
- tutela diretta della produzione a marchio mediante lo svolgimento di **controlli a campione** da parte dell’Ente gestore o di appositi organismi di controllo incaricati dall’Ente gestore;
- svolgimento di un’**attività di promozione** del marchio per dare visibilità e pregio alle produzioni e alle aziende apistiche del territorio del Parco;
- **individuazione di postazioni** all’interno del Parco, con successivo e specifico documento emanato dall’Ente gestore, per la collocazione di apiari in modo da agevolare la pratica dell’apicoltura produttiva stanziale e nomade e favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni degli alveari.

Art. 3 – Proprietà del marchio

Titolare del marchio è l’Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura che adotta un marchio di impresa collettivo al fine di garantire l’origine del miele proveniente da apiari collocati nell’area del Parco fluviale Gesso e Stura, prodotto e commercializzato da apicoltori che aderiscono al Disciplinare di produzione.

Art. 4 – Identità visiva del marchio

Il marchio d'area del Parco fluviale Gesso e Stura sarà contraddistinto dai seguenti tratti:

- forma quadrata
- dicitura “prodotto nel Parco fluviale Gesso e Stura”
- simbolo del parco
- numerazione progressiva

Art. 5 – Utilizzo del marchio

Il marchio verrà usato mediante l'apposizione di un'etichetta / sigillo sugli imballaggi dei prodotti.

Le etichette / sigilli saranno numerati progressivamente al fine di individuare in maniera univoca il produttore richiedente; verranno forniti materialmente dall'Ente gestore dietro versamento di una quota individuata con apposita deliberazione dell'Ente gestore. Sarà prevista una scontistica sull'acquisto dei bollini sulla base dell'adesione ai requisiti facoltativi individuati nell'art. 4 del Disciplinare di produzione.

Il marchio potrà essere fornito ai beneficiari della concessione, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore, anche in formato digitale (jpg, pdf) per eventuale riproduzione su involucri, depliant, locandine, manifesti, carta da lettere, fatture e altre forme di pubblicità.

Art. 6 – Soggetti

Possono avvalersi del marchio d'area del Parco fluviale Gesso e Stura, per le utilizzazioni previste dal presente documento, gli apicoltori e le imprese che rispettino i seguenti requisiti e adempimenti:

- sottoscrizione del presente documento e dell'allegato Disciplinare tecnico di produzione (allegato 1);
- proprietà di apiari collocati sul territorio del Parco fluviale Gesso e Stura;
- possesso di partita IVA;
- comunicazione all'ASL per la produzione di miele (SCIA sanitaria);
- regolarità con gli adempimenti previsti dall'anagrafe apistica nazionale (BDA) istituita con Decreto del Ministero della Salute del 4 dicembre 2009.

Art. 7 – Ambito di applicazione

Il marchio d'area del Parco viene assegnato al singolo prodotto e non all'azienda produttrice. Questo significa che un apicoltore o un'impresa che commercializza anche altri mieli e/o prodotti dell'alveare potrà utilizzare il marchio soltanto sui prodotti per cui lo ha richiesto e ottenuto.

Per l'ottenimento del marchio l'impresa dovrà rispettare le condizioni prescritte nel presente documento e nell'allegato Disciplinare di produzione (allegato 1), dimostrando di soddisfare per ogni singolo prodotto i requisiti obbligatori e una serie di requisiti facoltativi. I requisiti obbligatori attengono agli aspetti produttivi, riguardanti la zona di produzione, le tecniche produttive e le caratteristiche del prodotto finito. I requisiti facoltativi sono invece legati al miglioramento degli aspetti produttivi, ambientali e comunicativi.

Art. 8 – Rilascio della concessione d'uso del marchio

La concessione d'uso del marchio d'area del Parco fluviale Gesso e Stura viene rilasciata dall'Ente gestore agli apicoltori e alle imprese che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente documento.

Per il rilascio della concessione d'uso del marchio gli apicoltori e le imprese interessate devono pertanto effettuare una richiesta, su apposito modulo, da trasmettere a mano o con raccomandata a/r all'Ente gestore - Comune di Cuneo Parco fluviale Gesso e Stura, Via Roma n. 28 , 12100 Cuneo - oppure tramite PEC a protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

La domanda dovrà riportare:

- dati anagrafici dell'apicoltore e/o ragione sociale dell'impresa;
- indirizzo della sede di produzione;
- indirizzo e-mail di riferimento per le comunicazioni da parte dell'Ente gestore;
- partita IVA;
- estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio (se presente);
- estremi della polizza assicurativa per danni a terzi legati all'attività di apicoltore;
- copia della comunicazione all'ASL per la produzione di miele (SCIA sanitaria);
- dichiarazione di regolarità degli adempimenti previsti dall'Anagrafe apistica nazionale (BDA);
- collocazione geografica degli apiari con indicazione dell'area del Parco e/o dell'indirizzo di riferimento;

- tipologie di miele per le quali si richiede l'uso con rispettive quantità annuali (stimate) che si intendono commercializzare;
- tipologia di confezionamento (materiali e peso);
- necessità del marchio in versione digitale.

L'Ente gestore procederà a una verifica della documentazione presentata e potrà consultare gli organi di competenza in merito alle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

Gli apicoltori che praticano il nomadismo, potranno richiedere e ottenere l'uso del marchio per le sole tipologie di miele prodotto nel territorio del Parco.

Qualora vi siano le condizioni, l'Ente gestore rilascerà la concessione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, mediante comunicazione scritta cartacea o via e-mail in cui il richiedente verrà invitato a sottoscrivere il Disciplinare di produzione.

Qualora l'apicoltore aderente al Disciplinare di produzione volesse rinunciare all'uso del marchio dovrà preventivamente inviare all'Ente gestore una comunicazione scritta di recesso.

Art. 9 – Controlli sull'uso del marchio

L'Ente gestore tutelerà l'uso del marchio vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo.

Il personale dell'Ente gestore e/o un organismo di controllo incaricato dall'Ente gestore potrà pertanto svolgere controlli a campione sulle produzioni e sugli apiari degli apicoltori utilizzatori del marchio.

In particolare l'Ente gestore si occuperà di:

1. tenere un registro delle postazioni di apiari nel Parco;
2. fornire le etichette / sigilli da apporre sugli imballaggi, su richiesta dei singoli apicoltori (in linea di massima in numero proporzionale alla produzione di miele stimata);
3. effettuare controlli a campione sugli apiari, direttamente e/o tramite un organismo di controllo incaricato, al fine di verificare la conformità rispetto alla domanda presentata e alle prescrizioni di cui al presente documento e al Disciplinare di produzione (allegato 1);
4. effettuare controlli a campione sulle produzioni, direttamente e/o tramite un organismo di controllo incaricato, al fine di verificare la conformità dei prodotti rispetto alla domanda presentata e alle prescrizioni di cui al presente documento e al Disciplinare di produzione (art. 3 – Caratteristiche del prodotto finito). A tal fine ciascun apicoltore è tenuto a conservare in azienda per almeno 24 mesi un campione per ogni

lotto di produzione contrassegnato dal marchio d'area del Parco, da mettere a disposizione dell'Ente gestore. Per ciascun lotto il produttore sarà tenuto a trasmettere al Parco, in formato cartaceo o elettronico, la relativa scheda descrittiva riportante, tra gli altri dati, anche i numeri di serie delle etichette / sigilli ad esso abbinati. I controlli potranno essere effettuati anche prelevando i campioni dal circuito commerciale ossia presso punti vendita, negozi, bancarelle, ecc.

Art. 10 – Attività di promozione da parte del Parco

L'Ente gestore si impegnerà a promuovere adeguatamente i prodotti e i produttori aderenti all'iniziativa con i seguenti strumenti di comunicazione:

- brochure e altri materiali promozionali;
- comunicati stampa;
- sito Internet del Parco www.parcoflulialegessostura.it, portale dei parchi italiani www.parks.it, social network;
- eventi e iniziative rivolte alla cittadinanza organizzate dall'Ente o che prevedano la partecipazione dell'Ente;

Altre azioni di promozione potranno essere valutate in itinere dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni del Parco e con gli apicoltori interessati.

Art. 11 – Utilizzo non autorizzato del marchio e sanzioni

Il marchio non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di concessione e non può essere ceduto a terzi da parte del soggetto beneficiario della concessione.

Non è ammessa l'apposizione del marchio su mieli e prodotti dell'alveare provenienti da apiari posti al di fuori dei confini del Parco.

Il diritto all'uso del marchio viene meno nei casi in cui l'apicoltore perda la qualifica per cessata attività; in tal caso l'interessato dovrà darne comunicazione immediata all'Ente gestore.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette sul mercato un miele contrassegnato con il marchio d'area del Parco senza autorizzazione e chiunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente è punito a termini di legge.

L'Ente gestore ha il diritto, in qualsiasi momento di dimostrata infrazione alle norme contenute nel presente documento e nel Disciplinare di produzione, di revocare immediatamente l'uso del marchio stesso.

Allegato 1

**Disciplinare tecnico
di produzione
del miele del territorio
del Parco fluviale Gesso e Stura**

Art. 1 – Zona di produzione

Il miele contrassegnato dal marchio d'area del Parco deve provenire da colonie collocate sul territorio del Parco fluviale Gesso e Stura che attualmente interessa i dieci Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera, Roccavione, Sant'Albano Stura e Vignolo, come da cartografia allegata. In caso di ampliamento dell'area protetta da parte della Regione Piemonte, la zona di produzione verrà estesa ai territori ricadenti in altri Comuni.

Le tipologie di miele per le quali è consentita la richiesta del marchio sono quelle ottenute da essenze floreali spontanee o coltivate all'interno dei confini del Parco quali tarassaco, acacia, ailanto, castagno, ciliegio, melata di metcalfa, millefiori, tiglio.

Art. 2 – Criteri produttivi

Gli apicoltori che intendono utilizzare il marchio d'area del Parco fluviale Gesso e Stura devono evitare in ogni caso l'impiego di materiali o sostanze chimiche che possano rilasciare residui all'interno dell'alveare o dei prodotti rilevabili dalle analisi chimico-fisiche.

Inoltre dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- a) le arnie devono essere tenute ad adeguata **distanza** da fonti di contaminazione, dai percorsi ciclabili e dalle aree di fruizione del Parco;
- b) le api non devono subire trattamenti con **farmaci** che possono essere dannosi alla salute umana;
- c) la **nutrizione artificiale** della famiglia è consentita solo in periodi di carenza alimentare o di condizioni atmosferiche che non consentono alle api di bottinare e fino a 10 giorni prima della raccolta;
- d) è obbligatorio utilizzare **materiale apistico** in buone condizioni igieniche;
- e) per le operazioni di ispezione e smielatura è consentito il solo impiego di **fumo** prodotto all'interno di affumicatori dalla combustione di sostanze di origine vegetale, mentre è vietato l'uso di repellenti chimici di sintesi;
- f) per l'**estrazione** del miele dai favi sono vietati tutti i sistemi diversi dalla centrifugazione e dalla caduta per gravità;
- g) è vietato l'uso di **impianti di smielatura** e di decantazione di materiale diverso dall'acciaio inox;

- h) durante tutte le operazioni, dall'estrazione al confezionamento del miele è vietato operare con temperature superiori a 38°C;
- i) per la produzione etichettabile come **monoflora**, nei giorni precedenti la fioritura si deve asportare tutto il miele presente nei melari, effettuandone tempestivamente la levata, in modo che altre fioriture non entrino nella composizione del prodotto; qualora i favi non fossero completamente opercolati ed il miele non fosse completamente maturo si dovranno ugualmente togliere i melari e provvedere ad una asciugatura artificiale (deumidificazione) con sistemi che non alterino le qualità intrinseche del prodotto;
- j) è obbligatorio l'utilizzo della **griglia escludi regina** (in acciaio inox o in plastica);
- k) la **levata dei melari** per il prelievo del miele deve avvenire esclusivamente a mezzo di apiscampo e/o soffiatori d'aria;
- l) sono obbligatori interventi di cura e prevenzione delle **malattie** dell'alveare, potranno essere comunque utilizzati solo ed esclusivamente i prodotti registrati in Italia per l'apicoltura;
- m) per l'estrazione, la conservazione, la maturazione e il confezionamento del miele, l'apicoltore dovrà essere in possesso della **SCIA sanitaria**;
- n) allo scopo di eliminare le impurità grossolane, prima di riporre il miele nei maturatori è obbligatorio eseguire una **doppia filtrazione** con filtro in acciaio inox e filtro a sacco o in alternativa una filtrazione singola con il filtro a sacco;
- o) i **maturatori** per la conservazione del miele devono essere in acciaio inox o in contenitori in plastica per alimenti e il miele deve rimanere nei maturatori almeno 20 giorni prima di effettuare il confezionamento;
- p) il **miele contenuto nel nido** di covata non rientra nell'ambito del presente disciplinare.

Art. 3 – Caratteristiche del prodotto finito

Caratteristiche chimico-fisiche generali

Il miele prodotto da apiari collocati sul territorio del Parco dovrà rispettare i seguenti parametri previsti dalla legge italiana sul miele (D.L. 21 maggio 2004, n. 179):

1. tenore di umidità massimo 18 %;
2. tenore di idrossimetilfurfurale massimo 20 mg/Kg;
3. assenza di inquinanti chimici e fisici diversi dallo standard di legge;

4. assenza di bollicine d'aria (schiuma persistente) sul bordo superiore del contenitore.

Caratteristiche organolettiche

Il miele del Parco presenta caratteristiche organolettiche conformi alla sua origine naturale ed è privo di difetti obiettivi di natura organolettica, chimici-fisico, biologica e microbiologica. Si presenta nello stato fisico (liquido o cristallizzato) corrispondente alla sua composizione ed al periodo stagionale e conseguente al rispetto del presente Disciplinare sulle norme di produzione e conservazione.

I mieli uniflorali devono avere caratteristiche organolettiche rispondenti allo standard della tipologia uniflorale dichiarata.

In caso di prodotti di dubbia origine botanica potranno essere svolte apposite analisi melissopalinoologiche.

Art. 4 – Requisiti facoltativi

Gli apicoltori che intendono utilizzare il marchio d'area del Parco potranno inoltre valutare il miglioramento degli aspetti produttivi, ambientali e comunicativi mediante le seguenti azioni che rappresentano requisiti facoltativi per l'utilizzo del marchio:

- a) almeno uno dei prodotti per cui si richiede il marchio è certificato come prodotto da agricoltura biologica secondo il Regolamento CEE 834/2007;
- b) i locali di produzione sono dotati in tutto di lampadine a risparmio energetico;
- c) il produttore utilizza energie alternative;
- d) il produttore adotta misure per il risparmio idrico (es. riduttori di flusso, aeromiscelatori,...)
- e) per le operazioni di pulizia ed igiene, sono utilizzati prodotti biodegradabili o che hanno ottenuto certificazioni ambientali (es. Ecolabel)
- f) l'azienda è dotata di un (SGA) Sistema di Gestione Ambientale certificato;
- g) nella comunicazione verso i clienti viene evidenziato il fatto che il prodotto proviene dal territorio del Parco;

- h) il produttore espone e fornisce al pubblico le brochure di presentazione del Parco e altro materiale di comunicazione;
- i) il produttore organizza periodicamente attività dimostrative per il pubblico sui metodi di produzione e/o degustazione di prodotti;
- j) il produttore svolge regolarmente attività con le scuole ovvero si rende disponibile a collaborare con il Parco fluviale Gesso e Stura per realizzare attività didattiche congiunte;
- k) uno o più prodotti riportanti il marchio del Parco hanno ottenuto riconoscimenti, premi regionali e/o nazionali per la qualità del prodotto e i metodi di produzione adottati;
- l) il produttore partecipa regolarmente alle iniziative promozionali organizzate dal Parco fluviale Gesso e Stura;

- m) almeno uno dei prodotti di cui si richiede il marchio è commercializzato anche al di fuori della provincia di Cuneo;
- n) il produttore pratica regolarmente la vendita dei propri prodotti alle strutture ricettive e ristorative del territorio del Parco.

La conformità ai requisiti sopra indicati non rappresenta una condizione necessaria per l'utilizzo del marchio del Parco, tuttavia possono essere autocertificati dal produttore, con apposito modulo, al fine di ottenere una scontistica sull'acquisto dei bollini, secondo le modalità individuate da apposita deliberazione dell'Ente gestore.